

# COMUNE DI ARDEA

## STATUTO

Delibera n. 48 del 4/12/2001.

### **Art. 1 (Principi informativi)**

Il Comune di Ardea ispira la propria azione ai supremi principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà, seguendo nel proprio operare il metodo del libero confronto tra le idee e perseguendo il bene dei propri cittadini senza discriminazione per ragioni politiche, religiose, razziali, etnico-linguistiche, sessuali, sociali. Il Comune di Ardea è dichiarato denuclearizzato e non transgenico. Sul territorio è vietata qualsiasi forma di coltivazione e di sperimentazione, e di somministrazione di prodotti geneticamente modificati nonché manipolazione genetica. E' vietato il passaggio sul territorio comunale di scorie e materiale radioattivo

Il Comune di Ardea promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione alla formazione delle scelte e per l'attuazione di queste; promuove la partecipazione anche alle scelte politiche ed amministrative della regione e dello Stato che attua integrando la propria attività con quella della Provincia di Roma, nell'ambito dei principi della Carta europea delle libertà locali e della Carta europea dell'autonomia locale.

Promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale e valorizza le risorse culturali, storiche e civiche della città di Ardea anche tramite la realizzazione di iniziative di formazione professionale direttamente o indirettamente e la cooperazione. Conformi ai propri atti normativi e la propria attività impositiva ai principi generali dell'ordinamento tributario. In particolare, il Comune, nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, impronta i rapporti con i contribuenti secondo criteri di adeguata informazione, chiarezza motivazione e semplificazione degli atti.

Promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, valorizzando il volontariato e la cooperazione.

Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori.

Tutela l'ambiente naturale ed il proprio territorio; si impegna a promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza di valori ecologici; garantisce l'informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini nel controllo del rispetto delle leggi di difesa ambientale.

Garantisce l'informazione generale ai cittadini sulla propria attività e sulle iniziative da esso assunte e la diffusione di notizie utili per una più efficace fruizione dei servizi, predisponendo al suo interno gli strumenti necessari.

Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale

della Conferenza Stato-Città- Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;

## **Art. 2 (Comune)**

1. Il comune di Ardea rappresentata la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune esprime la propria autonomia, nel rispetto delle leggi, con le norme del presente Statuto e dei regolamenti.
3. Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone. Lo STEMMA del Comune è rappresentato da uno scudo bipartito in senso orizzontale con un airone bianco in campo rosso(in alto) e con una nave a vela greca in campo azzurro su onde bianche (in basso). Lo scudo è sormontato da una corona gemmata a cinque punte inglobate (la punta centrale termina a croce latina) ed è contornato da un nastro azzurro volante, a destra e a sinistra, recante in basso la denominazione di "COMUNE DI ARDEA".  
Il GONFALONE del Comune è costituito da uno stendardo di colore bianco con la riproduzione, al centro, dello stemma comunale.  
L'uso e la riproduzione dei simboli per fini non istituzionali sono vietati.

## **Art. 3 (Regolamenti)**

1) I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, sono approvati dal Consiglio comunale al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Essi sono approvati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

**1** La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

1 Il Comune emana regolamenti:  
nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;

2 L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.

3 Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

1. Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie il Comune è dotato dei regolamenti:

- a) sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- b) Di contabilità e per la formazione dei contratti.
- c) Per definire quanto la legge 7/8/1990 n. 241 demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.

2. Quando se ne manifesti esigenza ed opportunità, il Comune approverà altri regolamenti .

3. I regolamenti, approvati dal Consiglio comunale, entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.
4. Dell'approvazione può essere data notizia a mezzo stampa.
5. Altri regolamenti sono approvati con la maggioranza e la procedura stabilite dalla legge che li prevede o, in assenza di previsione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. Sono comunque fatte salve le norme di legge che attribuiscono alla Giunta comunale la competenza all'approvazione di regolamenti.

#### **Art. 4** **(Esercizio di poteri e funzioni)**

1. Il comune di Ardea esercita i poteri e le funzioni nel riparto tra i propri organi, quelli del decentramento e gli uffici.
2. Organi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
3. Organo di decentramento il Presidente del Consiglio comunale.
4. Gli uffici sono organizzati per strutture omogenee, ciascuna diretta da un responsabile, avente la qualifica di dirigente e/o di responsabile del servizio.
5. Il Segretario comunale svolge la duplice funzione di raccordo tra la Giunta e le strutture, e di coordinamento tra i dirigenti di queste ultime, fatte salve le attribuzioni spettanti al Direttore generale, qualora esistente.

#### **Art. 5** **(Partecipazione popolare)**

1. Il Comune di Ardea garantisce la partecipazione popolare attraverso:
  - a) le commissioni speciali costituite dal Consiglio comunale.
  - b) la valorizzazione delle forme associative.
  - c) Le consultazioni ed i referendum consultivi;
  - d) La facoltà di presentazione istanze, petizioni e proposte;
  - e) L'effettuazione di consigli comunali aperti.
2. La partecipazione avviene nelle forme e procedure stabilite dal presente Statuto e dal regolamento; l'istituzione delle forme tipiche di partecipazione non esclude quelle altre attività consultive che il sindaco, gli assessori, i consiglieri e le circoscrizioni ritenessero opportuno organizzare, le cui risultanze, peraltro, rimangono estranee al procedimento amministrativo per la formazione degli atti.
3. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato e della cooperazione promuovendone la partecipazione anche per la gestione di servizi

#### **Art. 6**

## **(Pari opportunità)**

1. Il Comune assicura condizioni che rendano effettiva la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell'assunzione di migliori e specifiche responsabilità; assicura, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi nelle commissioni di concorso; adotta criteri di flessibilità nell'orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze di carattere familiare, personale e sociale, compatibilmente con la vigente normativa e con le esigenze organizzative dell'Amministrazione; cura l'inserimento nei regolamenti di norme finalizzate ad attuare quanto sopra.

2. Nella Giunta comunale nonché negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura inferiore ad un quarto con arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto per ogni frazione superiore od inferiore alla metà.

### **Art. 6 bis (Decentramento)**

Ai sensi del 3° comma del T.U. 267/2000 il Comune di Ardea articola il proprio territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione, e di gestione di base, nonché di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, adeguando, conseguentemente, la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento. Con apposito regolamento vengono disciplinate l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni.

### **Art.6 ter**

Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente

### **Art. 6 quater**

Il regolamento di cui al comma 6 bis, deliberato dal Consiglio comunale, deve contenere le norme riguardanti:

- La delimitazione geografica;
- Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di Circoscrizione;
- Le modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio circoscrizionale;
- Il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai 2/5 dei Consiglieri assegnati al Comune
- Le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti con gli organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal Comune.

La deliberazione di cui al primo comma indica anche la sede della circoscrizione.

Il presidente della Circoscrizione partecipa senza diritto di voto ai lavori delle commissioni consiliari permanenti, alle quali è assegnato l'esame degli atti di iniziativa circoscrizionale, nonché alle sedute di Consiglio comunale.

## **ORGANI DEL COMUNE**

### **Art. 7 (Consiglio Comunale)**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo
2. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati, da legge, alla quale si fa anche riferimento in ordine alle modalità di convocazione ed alla validità delle sedute.

## **2 bis**

1. Viene istituita la carica di Consigliere aggiunto che è eletto in rappresentanza degli stranieri residenti nel Comune di Ardea. L'elezione, disciplina da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. In sede di prima attuazione essa ha luogo entro 60 giorni dalla data di esecutività del regolamento stesso.
2. Il consigliere aggiunto ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Consiglio comunale elegge nel proprio seno nella I ed in un'unica seduta, a scrutinio segreto, il Presidente e un vice Presidente comunque rappresentativi della maggioranza e della minoranza, Tale elezione sarà assicurata nella prima votazione con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, la votazione stessa è ripetuta. Se anche con tale votazione non si ottiene la maggioranza dei 2/3, nella terza votazione, basterà la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se anche con tale votazione il Presidente ed il Vice Presidente non sono eletti, nella quarta, sarà sufficiente la maggioranza dei presenti. In caso di assenza od impedimento del Presidente e/o del vice Presidente svolge le funzioni, il consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui al successivo comma 7. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio e rappresenta l'Assemblea elettiva.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e singolarmente ai Consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Per l'assolvimento di talifunzioni, il Presidente è coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e dai Capigruppo consiliari. Il Regolamento di organizzazione del Consiglio comunale ne disciplinerà il suo funzionamento.

Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori.

4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione: La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente e del vice Presidente. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti (esaminare la condizione degli eletti ex art. 47 e 69 del D.Lgs. n. 267/2000 ed elezione della commissione elettorale comunale).

5. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, a scrutinio segreto, con esclusione del Presidente del Consiglio comunale in carica. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione non viene approvata, con tale maggioranza si procede alla II votazione, e se anche con tale successiva votazione la mozione non ottiene la maggioranza dei 2/3, si procede alla III votazione e la mozione di

sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se anche tale maggioranza non è raggiunta, nella 4° votazione è sufficiente la maggioranza dei presenti.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente su autonoma iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri o del Sindaco. In quest'ultimo caso il Consiglio Comunale deve tenersi entro 10 giorni dalla richiesta espressa del Sindaco.

7. Le funzioni che la legge ed il regolamento assegnano al consigliere anziano sono esercitate da colui che, tra i consiglieri eletti, ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

8. Ove non sia diversamente disposto da leggi, regolamenti o dal presente Statuto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei votanti.

9. Il Consiglio comunale esercita le competenze sugli atti di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18-8-2000, nonché su quegli altri atti esso riservati da legge.

10. Il bilancio annuale deve prevedere apposito stanziamento per il funzionamento del Consiglio, la pubblicazione dei lavori e degli atti e per assicurare idonee strutture e mezzi al Consiglio, alle Commissioni ed ai gruppi.

10 bis I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali sono componenti, al fine di concorrere al perseguimento dei fini istituzionali e statutari.

Sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Ai consiglieri comunali sono garantiti:

- a) la tempestiva conoscenza della data, ora e luogo e delle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio, degli argomenti da discutere e la consegna di tutta la documentazione attinente;
- b) il diritto di avere tempestivamente dagli uffici del comune notizie, informazioni, documentazioni e copie di atti utili per lo svolgimento del proprio mandato e comunque, non oltre dieci giorni dalla data della richiesta.

I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di proposta deliberativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Nei confronti di suddette iniziative, previa istruttoria ed acquisizione dei pareri previsti dalle norme vigenti, il Consiglio è tenuto ad esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della proposta. I consiglieri hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno.

I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive alle sedute consiliari senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi spese stabiliti dalla legge. Ai consiglieri comunali spetta, se richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione ai sensi

dell'art.82 del D.Lvo n. 267/2000.

11. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di Commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi nonché di commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione nominate a maggioranza assoluta dei propri membri i cui poteri, composizione e funzionamento sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune. Alle commissioni saranno invitati i rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio rappresentative delle materie relative agli argomenti in discussione. A tali rappresentanti non verrà corrisposto alcun compenso.

12. Il regolamento sui lavori del Consiglio comunale stabilisce il numero, l'organizzazione e la composizione, con criterio proporzionale, delle Commissioni permanenti nonché le forme di pubblicità delle sedute.

13. Le Commissioni hanno funzione referente, redigente, di controllo e garanzia, consultive ed istruttorie da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.. Le Commissioni consiliari sono composte solo da consiglieri comunali. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione

14. Il consiglio comunale può costituire Commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di interessi oggetto di esame.

15. All'atto della costituzione deve essere stabilito l'ambito di operatività delle Commissioni speciali, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

16. Il Consiglio Comunale definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che devono essere espressamente dichiarati nell'atto coerenti con le predette linee.

17. La verifica da parte del Consiglio comunale dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267-TUEL.

18. Il consiglio comunale, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di governo da perseguire.

19. Ai consiglieri Comunali spetta, se richiesta, la trasformazione del gettone di presenza, un'indennità di funzione ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/00.

## **Art. 8**

### **Adunanza del Consiglio Comunale**

#### **(Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e sul funzionamento delle Commissioni consiliari)**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, salvo i casi per i quali sia richiesta dalla legge o dal presente Statuto una diversa maggioranza. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, l'adunanza è valida purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

2. Il Consiglio comunale approva il regolamento sul proprio funzionamento, su quello della Giunta e delle Commissioni consiliari.
3. In particolare, il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività del Consiglio, la pubblicità dei suoi lavori, i diritti e i doveri dei consiglieri anche ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.L.vo 267/2000, prevede i criteri e le modalità per la formazione dei gruppi consiliari e stabilisce criteri e procedure per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
4. Il regolamento consiliare garantisce, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e controllo, il diritto di accesso dei consiglieri agli atti alle notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato ed assicura che i programmi della Giunta abbiano attuazione nei tempi stabiliti o, in assenza di questi, secondo criteri di speditezza, economicità ed efficacia, salvo in ogni caso il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni.

### **Art. 9 (Giunta comunale. Attribuzioni)**

1. La giunta comunale, organo di governo generale, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, o previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti ai sensi dell'art. 48 del decreto Legislativo n. 267/00.
2. La giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, anche in coincidenza con l'esame dei bilanci, sullo stato di attuazione dei programmi e svolge attività propositiva e di impulso per le eventuali integrazioni o modificazioni.
3. La Giunta individua nei propri atti lo scopo e gli obiettivi che con essi si intendano perseguire, quando ciò risulti dalla natura dell'atto medesimo o non si tratti di atti consecutivi ad altri che già contengano i suindicati elementi e fissa inoltre i criteri cui dovranno attenersi gli uffici per l'esecuzione.
4. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da un documento con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attività
5. La Giunta comunale può delegare al segretario, al Direttore generale qualora esistente o ai responsabili delle strutture ed agli organi del decentramento anche l'emanazione di atti attuativi di deliberazioni già approvate e che non rientrano nella competenza loro propria.
6. Affida annualmente ai responsabili dei servizi (dirigenti) la gestione annuale dei Peg con i relativi obiettivi da raggiungere. Può affidare la responsabilità dei servizi, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente a personale reclutato all'esterno.
- 6 bis Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale
7. Approva il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
8. Provvede, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/00 alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale da sottoporre alle determinazioni del Consiglio

comunale

9. Approva , nel caso di incompatibilità da parte dei dirigenti i bandi di concorso e provvede alla nomina delle relative commissioni.

10. Può disporre la costituzione di un ufficio (staff) posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della giunta o degli Assessori, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/00 - TUEL

### **Art. 10 (Giunta comunale. Composizione)**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri comunali computando a tal fine il Sindaco.

2. I membri della Giunta devono essere individuati fra cittadini che siano di comprovate competenze specifiche in relazione alle deleghe da conferire e possiedono i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consiglieri.

3. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto ad eccezione del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale.

4. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno indirizzate, tramite il protocollo generale, al Sindaco.

5. Il Sindaco può revocare gli Assessori dall'incarico. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio comunale

6. L'inoltro delle dimissioni determina la decadenza immediata degli incarichi affidati dal Sindaco.

### **(Sindaco)**

1 Il Sindaco esercita le competenze stabilite dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

2 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo la vigente normativa ed è membro del Consiglio.

3 Nella seduta di insediamento, davanti al Consiglio comunale il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

5 Il Sindaco presenta al Consiglio, entro trenta giorni dal suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

6 Il Sindaco assicura l'unità dell'azione politico-amministrativa del Comune, coordina l'attività dei singoli assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione.

7 Il Sindaco approva gli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00. Nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco che lo sostiene in caso di assenza o impedimento

8 Qualora siano assenti o impediti sia il Sindaco che il vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

- 9 Il Sindaco delega ai singoli assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.
- 10 Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengano a programmi prefissati e definiti nell'ambito di materie omogenee.
- 11 Il sindaco può delegare il Segretario, il Direttore generale qualora esistente o i dipendenti (responsabili di settore o di servizio) l'emanazione di specifici atti di propria competenza o l'esercizio di compiti ad esso spettanti.
- 12 Le funzioni di ufficiale di Governo possono essere delegate ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 13 Il Sindaco o l'assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, può chiedere, al Segretario generale, al Direttore generale qualora esistente o ai responsabili degli uffici, rendiconto sulle cause che abbiano ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettivo difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.
- 14 Il Sindaco, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale, provvede alle nomine presso enti, aziende ed istituzioni fatti salvi i casi in cui espressamente la legge prevede la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti ovvero qualora sia prevista la rappresentanza della minoranza
- 15 Il sindaco può emanare ordinanze allo scopo di garantire il rispetto di norme di legge o di regolamento. A dette ordinanze si applica in via analogica la disciplina prevista per le ordinanze contingibili ed urgenti. Sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni previste in materia da fonti legislative o regolamentari.
- 16 Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune svolgono le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi attuativi espressi dalla Giunta Comunale.
- 17 Direttamente o tramite suo delegato, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i relativi provvedimenti inerenti la polizia urbana.
- 18 Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, di pubblici esercizi e di servizi pubblici, nonché d'intesa, con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessati di orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici nel territorio comunale.
- 19 Nomina il Segretario comunale ed attribuisce gli incarichi dirigenziali e/o di responsabili dei servizi ai dipendenti comunali secondo i criteri fissati della legge e/o del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
- 20 Nomina i componenti delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di quelle per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio Comunale
- 21 Il sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti
- 22 Impartisce direttive al Segretario comunale e/o Direttore Generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi
- 23 Il sindaco è il rappresentante legale del Comune, oppure può delegare il dirigente o il responsabile del servizio a stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto.
- 24 Al medesimo spetta un'indennità di funzione, così come prevista per legge.
- 25 (di nuova istituzione) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
- 26 (di nuova istituzione) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

- 27 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

### **CAPO III**

#### **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

##### **Art. 12**

##### **(Principi di organizzazione)**

1. L'attività amministrativa degli uffici è informata ai criteri dell'autonomia, delle funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di organicità e funzionalità, determinandone le competenze e specificando i compiti e le attribuzioni di funzioni e responsabilità del Direttore generale, qualora esistente, e dei dirigenti, responsabili dei servizi.
- 2 bis. Il personale comunale è assunto mediante pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di organicità e funzionalità, determinandone le competenze e specificando i compiti e le attribuzioni di funzioni e responsabilità del Direttore generale, qualora esistente, e dei dirigenti, responsabili dei servizi.
4. Il personale è inquadrato in categorie secondo i rispettivi profili professionali in relazione al grado di complessità della mansione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa.
5. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
6. L'organizzazione del personale s'ispira ai seguenti principi:

L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti revisionali e la relazione programmatica annuale;

La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 – 109 D.Lgs. 167/2000- TUEL, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;

La struttura è organizzata per servizi a fini omogenei;  
L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

##### **Art. 13**

##### **(Segretario Comunale e Vice**

## Segretario comunale)

- 1) Il Segretario comunale svolge principalmente compiti di collaborazione, funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici, monocratici e collegiali, e nei confronti degli organi burocratici, affinché l'azione amministrativa svolta dal Comune sia conforme ai principi dell'ordinamento giuridico per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale. Roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte.
- 2) La nomina, la revoca, lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
- 3) Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 comma 4 D.Lgs. 267/2000 – TUEL.
- 4) Il Segretario partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
- 5) Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
- 6) Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 7) Il segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
- 8) Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento d'organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
9. Il Sindaco con proprio provvedimento conferisce ad uno dei Dirigenti/Responsabili di settore o di servizio l'incarico di Vice Segretario purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina a Segretario comunale.
10. Il Vice Segretario coadiuva l'attività del Segretario comunale, ne assume le funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
11. Nel periodo di sostituzione del titolare al Vice Segretario è attribuita l'indennità stabilita per legge dall'Agenzia per la tenuta dell'Albo.

**Art. 14**  
**(Direttore generale)**

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Comune ad eccezione del Segretario Generale. I rapporti tra Segretario e Direttore sono disciplinati dal Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore stesso secondo quanto previsto dalle disposizioni normative ed ordinamenti del Comune e nel rispetto dei distinti e autonomi ruoli del Segretario generale, quale garante della legittimità e del buon andamento dell'azione amministrativa e del Direttore generale, quale responsabile dell'attività gestionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi.
3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Dirime gli eventuali conflitti di competenza gestionale tra i responsabili di strutture.
4. Ferme restando le attribuzioni conferitegli dalla legge, competono altresì al Direttore generale quelle previste, nell'osservanza di quest'ultima, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. La revoca e la durata dell'incarico del direttore sono disciplinate secondo quanto previsto dalla legge.

#### **Art. 15 (Incarichi esterni)**

1. Alla direzione dei settori e/o dei servizi sono preposti, con provvedimento motivato del Sindaco e a tempo determinato, dirigenti appartenenti alla carriera comunale scelti secondo il criterio dell'efficienza e della professionalità nel rispetto della qualifica funzionale, nonché dirigenti incaricati ai sensi del successivo comma 2.
2. La Giunta può assumere ai sensi dell'art. 110 commi 1 e seguenti dirigenti specializzati per posti vacanti previsti nella pianta organica, stipulando contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, e con deliberazione motivata, mediante contratti a tempo determinato di diritto privato.
3. Per comprovate esigenze organizzative il Sindaco può procedere, con provvedimento motivato, alla mobilità dei dirigenti, o responsabili dei servizi nel rispetto della qualifica funzionale, sulla base sia di un'adeguata professionalità che dell'esperienza acquisita.
4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs. 165/2001 e dai contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

## **Art. 16 (Compiti dei dirigenti)**

1. I dirigenti, e/o i responsabili dei servizi, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento dei settori e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale alle loro dipendenze ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/00.
2. I dirigenti e/o responsabili dei servizi nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Spettano ai dirigenti, e/o responsabili dei servizi tutte le attività gestionali nel rispetto degli ambiti differenziati di competenze.
4. L'affidamento degli incarichi ai sensi del comma 10 dell'art. 50 del T.U. approvato con D. Lvo 267/2000 spettano al Sindaco e Giunta.
5. I dirigenti e/o responsabili dei servizi possono delegare a persone alle loro dipendenze, appartenenti all'area direttive, il compimento di attività gestionali relative ad uffici determinati o, in caso di assenza od impedimento, l'adozione di atti specifici di propria competenza, fermi restando, da parte del dirigente delegante, il potere di direttiva, di controllo, di revoca o avocazione nonché la corresponsabilità sugli atti adottati dal delegato.
6. Spettano inoltre ai dirigenti e /o responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti di gestione che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell'ente.
7. Spettano ad essi in particolare, qualora la Giunta Comunale non attribuisce dette competenze al Segretario comunale:
  - a) la presidenza delle Commissioni di gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti, con l'osservanza delle norme stabilite del regolamento per la disciplina dei contratti; la presidenza delle Commissioni di gare e di quelle in materia di appalti è affidata a dirigenti dell'Ente individuati sulla base del criterio della professionalità anche in relazione all'area in cui rientra la materia oggetto del contratto. La Presidenza può essere affidata al Segretario o al Direttore generale dove esistente, su designazione del sindaco
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti ed i relativi atti esecutivi;
  - d) la presidenza delle commissioni di concorso; tranne i casi disciplinanti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
  - e) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) le attestazioni di istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- l) la partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'amministrazione comunale;
- m) la cura, per conto del Comune, dei rapporti d'ufficio con enti, aziende, e società a partecipazione comunale.
- n) possono resistere alle liti adottando i conseguenti provvedimenti con i quali assegnano l'incarico di patrocinio legale, previa delibera di Giunta di autorizzazione a stare in giudizio.

### **Art. 17 (controlli)**

**tutto l'articolo è sostituito dal seguente:**

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza ed il controllo strategico, al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di controllo interno sono disciplinati dal regolamento di contabilità in base ai principi dettati dal D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.

## **CAPO IV**

### **I SERVIZI**

#### **Art. 18 (Modalità di gestione)**

1. Il comune gestisce i servizi di propria competenza in forma singola, secondo le modalità stabilite dagli articoli 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Ad eccezione dei servizi gestiti in economia, per la cui scelta non occorre particolare motivazione, il Consiglio comunale decide la forma di gestione previa comparata valutazione tra le diverse forme possibili, perseguendo obiettivi di qualità del servizio ed adeguatezza ai bisogni collettivi e sociali nonché in relazione alle esigenze di funzionalità ed economicità.
3. Nella gestione dei servizi di interesse pubblico il Comune può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione della associazioni e delle organizzazioni del volontariato.
4. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D.Lgs. 267/2000 – TUEL
5. Il Consiglio comunale approva, altresì, nella seduta, a maggioranza assoluta, i seguenti provvedimenti:

a) la relativa convenzione, allegata allo Statuto, che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

### **Art. 19 ( Istituzioni)**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale istituisce apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto costitutivo, dal Consiglio comunale.

3. La nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione è competenza del Consiglio Comunale che esprime il proprio voto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. – (Art. 114 D.Lgs. 267/00).

4. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Sindaco. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

### **Art. 20 (Società)**

1. Per la ragione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica e territoriale che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale, qualora si reputi opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni od a responsabilità limitata o partecipare alle società stesse con quota maggioritaria non inferiore al 51%. La partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri Enti pubblici riuniti obbligatoriamente in Consorzio, dovrà essere maggioritaria.

2 Nello statuto delle società di cui al comma 1 devono essere previste le forme di collegamento tra le società stesse ed il Comune .

3 Il sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi.

4 Le nomine e designazioni di cui al precedente comma 3 sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del

presente Statuto.

**5** I rappresentanti di cui ai commi 3 e 4 devono essere scelti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico- professionale.

**6** L'ordinamento ed il funzionamento delle società sono definiti più specificatamente dagli statuto ed atti costitutivi delle società stesse.

## **CAPO V PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'**

### **Art. 21 Demanio e patrimonio**

1) Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL disciplinerà la gestione, la manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

2) Tale regolamento disciplinerà altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

### **Art. 22 Ordinamento finanziario e contabile**

1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.

2) Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 D.Lgs. 267/2000 – TUEL.

### **ART. 23 L'autonomia finanziaria**

1) Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2) Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino.

3) Il Comune recepisce tutti i principi contenuti e formulati nella legge del 27-7-2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

### **Art. 24 Revisione economico – finanziaria Il collegio dei Revisori dei conti**

1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL.

2) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3) Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale ed esercita tutte le funzioni

previste dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

- 4) Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune
- 5) I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
- 6) La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
- 7) Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 69, disciplina le attribuzioni e le funzioni dei revisori dei conti e altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

### **Art. 25 (Controllo e vigilanza)**

1. Il sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle nomine effettuate nell'ambito di propria competenza.
2. Il consiglio esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, organismi e società che gestiscono i servizi pubblici con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo, in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguenti dagli enti, società ed organismi di cui al comma precedente.
4. A tal fine i rappresentanti negli enti, società ed organismi citati devono presentare alla Giunta, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria e degli obiettivi e risultati conseguiti; in caso di inottemperanza a tale adempimento, il Sindaco, previa comunicazione al Consiglio comunale, può comminare nei confronti di detti rappresentanti le opportune sanzioni.

## **CAPO V**

### **ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 26 (Forme associative)**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative finalizzate a favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, garantendo loro, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al punto b) dell'articolo 3 del presente Statuto, il diritto all'informazione e all'audizione presso i competenti organismi comunali nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della costituzione..
2. E' istituito un albo dell'associazionismo, al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune, indicando il settore di attività e le finalità

perseguite, trasmettendo lo statuto o altro documento programmatico e la composizione degli organi di rappresentanza. La durata dell'iscrizione, le modalità di rinnovo e la revoca della medesima devono essere disciplinate dall'apposito regolamento.

3. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte all'albo costituiranno la consulta dell'associazionismo; potranno ottenere il patrocinio del Comune per attività da loro organizzate, beneficiare dei contributi e degli incentivi ed accedere alle strutture ed ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi vigenti.

4. Partecipano alla consulta gli enti, le organizzazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali.

5. La consulta può essere articolata per settori di interesse, per omogeneità di materia ed eventualmente su base circoscrizionale.

6. Un apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune, gli enti e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi degli enti delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti. In un albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrati gli enti e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla qualità della vita ed allo svolgimento di attività di sostegno contro ogni forma di emarginazione. Il Comune assicura la concessione di finanziamenti e benefici ad enti pubblici e privati nei limiti delle risorse di cui dispone, nelle modalità previste da apposito regolamento comunale.

#### **Art. 27 (Consulta dell'associazionismo)**

1. La "consulta dell'associazionismo" esprime a richiesta degli organi del Comune pareri su provvedimenti o programmi da adottare da parte dell'amministrazione comunale, e può di propria iniziativa anche proporre l'adozione di atti relativi alla gestione di servizi comunali.

2. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della consulta, la sua eventuale suddivisione per settori di competenza o di rappresentanza, le eventuali ipotesi di consultazione obbligatoria da parte dell'amministrazione comunale con le relative procedure di accesso agli atti amministrativi.

3. I pareri, le proposte, i suggerimenti ed i rilievi della consulta non sono vincolanti per gli organi comunali, comunque tenuti a motivare le ragioni del loro mancato accoglimento.

4. Sulle proposte della consulta che implicino decisioni, l'amministrazione si pronuncia, ove non sia stabilito termine diverso dal regolamento, entro sessanta giorni, il mancato accoglimento deve essere motivato.

#### **Art. 28 (Consultazioni)**

1. Il consiglio comunale, la Giunta ed il Consiglio di circoscrizione possono indire consultazioni degli enti, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni del volontariato e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dell'amministrazione, nelle forme e secondo le modalità

previste dal regolamento.

2. La consultazione dei cittadini può avvenire anche mediante pubbliche assemblee, previa comunicazione alla circoscrizione interessata.

### **Art. 29 (Istanze, petizione e proposte)**

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere agli organi del Comune istanze, petizione e proposte intese a sollecitare l'adozione o il diniego di determinati provvedimenti ed istanze rivolte a dare impulso a determinati procedimenti.

2. Le petizioni ed istanze debbono, a pena di inammissibilità, essere presentate in forma scritta, con firma autenticata dei proponenti: l'organo comunale interessato è tenuto a prendere in esame le petizioni e le istanze e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine di 60 giorni se di competenza dell'organo collegiale, di 30 giorni negli altri casi, fornendone tempestiva comunicazione agli interessati.

3. I cittadini possono esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi mediante la formulazione di proposte, contenenti il testo dell'atto di cui chiede l'adozione e l'illustrazione del suo contenuto e delle sue finalità; il Comune fornisce idonei strumenti per l'esercizio di tale facoltà disciplinando i casi, le modalità e le forme mediante apposito regolamento.

4. La proposta deve essere presentata da almeno 1.200 cittadini elettori del Comune, che la sottoscrivono su appositi moduli predisposti dall'amministrazione comunale.

5. Il regolamento disciplina le modalità di controllo sulla regolarità delle sottoscrizioni e sull'ammissibilità della proposta; individua i soggetti che esercitano il controllo e determina il tempo entro il quale la proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, deve essere sottoposta al voto dell'organo comunale competente.

### **Art. 30 (Referendum consultivo)**

1. Può essere indetto referendum consultivo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, inerente le scelte dell'amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dell'amministrazione.

2. Non può essere svolta più di una consultazione referendaria in un anno solare e comunque non possono essere indetti più di tre referendum contemporaneamente.

3. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) il personale comunale o enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;

- c) lo Statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi comunali;
  - d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, l'applicazione di tributi, gli appalti o le concessioni.
  - e) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose
4. Non possono costituire oggetto di referendum i quesiti già sottoposti a consultazioni negli ultimi cinque anni.
  5. Il referendum consultivo viene indetto con deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti quando ne sia fatta richiesta da 2.000 cittadini elettori del Comune.

### **Art. 31**

#### **(Procedure per la promozione, l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo)**

1. La proposta di referendum consultivo deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intelligibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.
2. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal comitato di cui al successivo comma 4; tali sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. La preventiva verifica sulla legittimità ed ammissibilità del quesito referendario è rimessa ad un organo tecnico la cui composizione è disciplinata dall'apposito regolamento.
4. Accertata la legittimità ed ammissibilità del quesito referendario, il "comitato promotore", costituito dai primi cinque sottoscrittori della richiesta referendaria, può procedere alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum che devono essere autenticate ai sensi di legge.
5. L'organo tecnico di cui al comma 3 verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti. Il giudizio positivo di tale verifica viene prontamente trasmesso dal Sindaco al Consiglio comunale, che indice entro due mesi la consultazione referendaria.
6. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l'ultima revisione elettorale.
7. L'indizione del referendum non sospende l'efficacia dei provvedimenti oggetto di consultazione, salvo deliberazione contraria approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti la quale revochi o modifichi sostanzialmente il provvedimento in conformità al quesito referendario; in tal caso il Consiglio si pronuncia anche sul permanere degli effetti di interesse sostanziale all'espletamento del referendum al fine della sua indizione o meno.
8. Il Consiglio comunale deve esaminare e discutere i risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento.
9. Le ulteriori norme che disciplinano le procedure di proposte, verifica di ammissibilità e di legittimità, indizione, svolgimento, controllo ed effetti del referendum consultivo sono

previste dal regolamento.

## **Art. 32** **(Pubblicità degli atti e diritti di accesso e di informazione dei cittadini)**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per legge o, in conformità a quanto previsto dal regolamento, da dichiarazione del Sindaco.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende e delle istituzioni sono a libera disposizione dei cittadini.
3. Il regolamento determina le modalità per l'accesso agli atti, la loro consultazioni e la richiesta di copie e disciplina l'attività di informazione dello stato degli atti e delle procedure.
4. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive, obbligandosi a darne preventiva comunicazione agli stessi.
5. I soggetti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti che riguardino materie delle quali abbiano rappresentanza.
6. Il Comune, le aziende speciali, le istituzioni e gli enti comunali, nei limiti di legge, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a tutti coloro che debbono intervenirvi.
7. Nella comunicazione debbono essere indicati:
  - a) l'ufficio ed il funzionario responsabile;
  - b) l'oggetto del procedimento;
  - c) le modalità per avere informazioni e prendere visione dei relativi atti.
8. I soggetti interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti ai componenti organi ed uffici comunali, i quali hanno l'obbligo di valutare e di comunicare successivamente agli istanti le proprie motivate determinazioni.
9. Il regolamento di contabilità definisce le modalità con cui è assicurata ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

## **Art. 33** **(Partecipazione e decentramento)**

1. Qualora sia prevista la suddivisione del territorio in circoscrizioni, le forme associative e le modalità di espressione della partecipazione come pure le norme di accesso e di informazione terranno conto del riparto del territorio nelle circoscrizioni stesse, amministrato dai componenti organi; le forme associative potranno aver rispondenza di circoscrizioni quando riguardino materie a queste delegate.

**Art. 34**  
**(Soggetti della partecipazione)**

1. Le forme di partecipazione di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del presente Statuto, limitatamente alla facoltà di presentare istanze e petizioni, si applicano, oltreché ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ardea, anche ai residenti nel Comune di Ardea, siano essi italiani o stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Possono essere indette forme di consultazione estese anche ai cittadini non residenti, che esercitino in Ardea la propria prevalente attività o che abbiano in Ardea interessi qualificati.

**Art. 35**  
**(Difensore civico)**

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti o controllati dal Comune o che siano concessionari di servizi comunali è istituita la carica del Difensore Civico.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati (3 votazioni) nelle prime due votazioni e nella III con la maggioranza dei presenti.
3. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilità per la stessa carica e deve essere in possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche oppure in economia e commercio od aver svolto, per almeno cinque anni, funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o nel settore privato, oppure esercitato per lo stesso periodo una libera professione nel campo giuridico-amministrativo.
4. Le designazioni alla carica di Difensore civico, indirizzate al Consiglio comunale, possono essere formulate dalla Giunta, dai gruppi consiliari, dalla consulta dell'associazionismo, dalle organizzazioni sindacali, dagli ordini professionali o dai singoli cittadini; sono ammesse le autocandidature.
5. Il Difensore civico dura in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza richiesta per la nomina per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali o a seguito di una mozione motivata di sfiducia. Le modalità di nomina, revoca e sfiducia sono disciplinate dal regolamento.
6. Il Difensore civico rimane in carica, dopo la scadenza, fino alla nomina del successivo e, comunque decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio comunale.
7. Il Difensore civico non può rivestire la carica di consigliere del Comune di Ardea, della Provincia di Roma e della Regione Lazio né può essere amministratore di aziende od istituzioni di cui al precedente articolo 21. Il Difensore civico inoltre non può essere scelto tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura alle ultime elezioni politiche od amministrative.

**Art. 36**

**(Prerogative, funzioni e strumenti del difensore civico)**

1. Il Difensore civico, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, interviene in casi di abusi, disfunzioni, carenza, ritardi od omissioni degli uffici del Comune e degli enti e società dipendenti, anche con riferimento al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.
2. Può rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, può chiedere notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge; può segnalare direttamente carenze, ritardi od abusi, sollecitare l'adozione o la revoca di provvedimenti, senza peraltro entrare nel merito delle scelte compiute o da compiere, quando implicino esercizio del potere discrezionale.
3. In particolare il Difensore civico trasmette al responsabile del procedimento, ovvero all'ufficio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine per sanare la riscontrata violazione.
4. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, il Difensore civico può chiedere al Sindaco, con le modalità e limiti stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3 punto b) del presente Statuto, l'esercizio di poteri sostitutivi.
5. Il Difensore civico può anche svolgere attività di sollecitazione verso gli organi comunali perché assumano i provvedimenti dovuti, senza indicazioni di merito.
6. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull'attività svolta, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.
7. Può intervenire alle sedute del Consiglio comunale in casi di urgenza o di particolare rilevanza e relazionare su specifici aspetti della propria attività, su richiesta del Consiglio stesso, della Giunta o per propria iniziativa.
8. Al Difensore civico è attribuito un ufficio presso l'amministrazione comunale; la dotazione di personale e l'organizzazione dell'ufficio sono definiti dal regolamento sul funzionamento e degli uffici e dei servizi.
9. Al Difensore civico spetta un'indennità di carica pari a quella prevista per i singoli assessori oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

**Art. 36 bis**

1. il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto escluso quello di contabilità, sono deliberati entro tre mesi dall'approvazione del regolamento di cui al primo comma.
3. Il Regolamento di contabilità è deliberato nei termini indicati dalla legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.

**Art. 37**

Il presente Statuto sostituisce ed abroga lo Statuto precedentemente in vigore.